



FLC CGIL

federazione
lavoratori
della **CONOSCENZA**

Iscrizioni anno scolastico

2011-2012



Scuola dell'Infanzia, primo e secondo ciclo

SCHEDE, FOCUS E APPROFONDIMENTI

PREMESSA

1) SCHEDE SINTETICHE SULLE ISCRIZIONI

- | | |
|---|---------|
| a) Scuola dell'infanzia | pag. 4 |
| b) Scuola primaria | pag. 5 |
| c) Scuola secondaria di primo grado | pag. 6 |
| d) Scuola secondaria di secondo grado | pag. 7 |
| e) Le prerogative degli organi collegiali | pag. 9 |
| f) I poteri della scuola dell'autonomia | pag. 11 |

2) APPROFONDIMENTI

- | | |
|--|---------|
| a) Scuola dell'infanzia | pag. 12 |
| b) Scuola primaria | pag. 13 |
| c) Scuola secondaria di primo grado | pag. 15 |
| d) Corsi a indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado | pag. 16 |
| e) Licei musicali e coreutici | pag. 17 |
| f) Istruzione e formazione professionale | pag. 18 |
| g) L'istruzione per gli adulti | pag. 20 |

3) FOCUS

- | | |
|---|---------|
| a) Insegnamento IRC e attività alternative | pag. 21 |
| b) Alunni con cittadinanza non italiana | pag. 21 |
| c) Alunni con disabilità | pag. 22 |
| d) Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) | pag. 22 |
| e) Obbligo di istruzione | pag. 23 |
| f) Istituti tecnici superiori | pag. 25 |

NORMATIVA

[Circolare Ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 - Iscrizioni scuola a.s. 2011-2012](#)

*Fascicolo a cura del centro nazionale FLC CGIL
Chiuso in redazione il 13 gennaio 2011*

PREMESSA

Il Ministero della pubblica istruzione ha emanato, il 30 dicembre 2010, la circolare n. 101 per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012.

Sarà, il prossimo, l'anno scolastico nel quale si chiuderà il piano triennale di tagli radicali previsti da Tremonti nella legge 133/2008, che lascerà sul campo oltre 130.000 posti di lavoro. Sarà anche l'anno nel quale entrerà a regime la cosiddetta "riforma" della secondaria di secondo grado, con tutte le incertezze e le difficoltà applicative di un modello che punta al ribasso in termini di qualità della scuola.

Sono molti i punti che intendiamo segnalare all'attenzione con le schede che seguono. In primo luogo il tempo scuola in rapporto alle scelte delle famiglie, pesantemente condizionato dalle riduzioni di organico. Soprattutto nel primo ciclo saranno davvero residuali le possibilità di offrire un tempo scuola lungo o il modello tempo pieno.

Nella primaria, ogni anno sono sempre meno le classi a trenta ore settimanali e si rende sempre più difficile l'effettiva esigibilità di tempi scuola più lunghi, come richiede invece la stragrande maggioranza delle famiglie. Questo perché lo Stato garantisce organico solo per coprire 27 ore settimanali.

Di fronte allo Stato che si ritrae, le istituzioni scolastiche rimangono sole, chiuse tra le ristrettezze delle risorse e l'obbligo di dare risposte. La coperta troppo corta determina spesso un abbassamento della qualità: allora si moltiplicano e diventano norma gli orari-spezzatino, la mortificazione di modelli didattici quali il tempo pieno, il modulo o il tempo prolungato.

Siamo lontani anche dall'obiettivo della generalizzazione della scuola dell'infanzia: le pochissime sezioni in più assicurate lo scorso anno scolastico sono ben lungi dal coprire una richiesta in aumento un po' dovunque.

La riforma "epocale" della scuola secondaria, come pomposamente è stata annunciata dal Ministro, è in perfetta coerenza con l'essenzializzazione dell'offerta formativa statale, vero obiettivo di questo Governo. Una riforma senza soldi, che deve rispettare gli obiettivi di risparmio in termini di dotazioni organiche, parte con il segno meno.

Inoltre, le incertezze legate all'istruzione e formazione professionale e all'attuazione dei percorsi regionali, determinano il venir meno del diritto allo studio, che la Repubblica deve garantire.

Un colpo mortale all'obbligo scolastico e alla lotta alla dispersione lo ha sicuramente assicurato quanto contenuto nelle norme del collegato al lavoro. Tale provvedimento prevede infatti la possibilità di assolvere l'obbligo nell'apprendistato, a partire dai 15 anni. Questa norma gravissima riporta indietro il nostro paese e sancisce, una volta di più, l'idea regressiva e classista di questo governo che distingue in modo netto il percorso di istruzione da quello finalizzato al lavoro.

Il 2011 sarà l'anno del 150° dell'Unità d'Italia. La scuola, nel corso della storia del nostro Paese, ha avuto il merito di far progredire le sorti economiche e sociali dei cittadini italiani, giocando, anche nei periodi più oscuri, un ruolo di avanzamento democratico.

Possiamo davvero dire che questo Ministro e questo Governo si sono assicurati il "merito" di avere, per la prima volta nella storia, invertito la marcia, in termini di arretramento della qualità, in termini di sottrazione di risorse. Non riforme epocali, ma spot ad uso dei media, e nella sostanza nulla di più che la decisione di tagliare la scuola e tagliare il futuro al Paese.

Domenico Pantaleo
Segretario generale FLC CGIL

SCHEDE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Iscrizioni

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività.

Possono iscriversi: le bambine e i bambini che hanno compiuto i tre anni entro il 31 dicembre 2011.

Iscrizione anticipata: è consentita alle bambine e ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2012.

L'ammissione alla frequenza per i bambini nati entro il 30 aprile 2012 è subordinata alle seguenti condizioni:

- disponibilità dei posti ed esaurimento delle liste di attesa
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni
- valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti circa i tempi e le modalità di accoglienza

Nel caso il numero di iscrizioni superi il numero dei posti disponibili, hanno priorità di accoglienza le domande delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2011.

L'iscrizione nei piccoli comuni, piccole isole e territori montani

In queste realtà territoriali, qualora non esistano servizi educativi per i bambini da zero a tre anni e vi siano sezioni di scuola dell'infanzia composte da un numero di bambini inferiore al massimo previsto, è consentita, straordinariamente, l'iscrizione di bambini dai due ai tre anni – "*per un massimo di tre bambini per sezione*". Per il loro inserimento sono necessari progetti specifici realizzati tra le scuole e i comuni interessati. *Attenzione:* in questi casi specifici non si dà luogo a sdoppiamenti di sezioni.

L'orario di funzionamento

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 (art. 2, comma 5 del [DPR 89/09](#)).

A chi va presentata la domanda

La domanda va presentata entro il **12 febbraio 2011** alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra prescelta in base all'offerta formativa.

Si utilizzano specifici modelli predisposti dalle scuole integrando eventualmente quelli allegati alla circolare.

Le modalità di iscrizione alle scuole dell'infanzia potranno essere organizzate in collaborazione con gli enti locali per garantire una gestione coordinata delle liste di attesa.

Le Sezioni Primavera

Per quanto riguarda le "sezioni primavera", la circolare conferma la loro prosecuzione e rinvia ad apposite comunicazioni e istruzioni. La Conferenza Stato-Regioni, il 7 ottobre 2010, ha raggiunto un'[intesa](#) che avrà validità triennale e sono tuttora in corso le procedure di attivazione e/o di rinnovo delle Intese regionali. La FLC, insieme alla CGIL, è impegnata a promuovere il rispetto degli standard di funzionamento e di qualità, oltre ai diritti dei lavoratori impiegati in questa esperienza.

SCUOLA PRIMARIA

Iscrizioni alla prima classe

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa.

Devono iscriversi: le bambine e i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2011.

Iscrizione anticipata: è consentita alle bambine e ai bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2012. In proposito si dà ai genitori l'indicazione di avvalersi anche dei suggerimenti forniti dai docenti della scuola dell'infanzia. Le scuole che accolgono bambini anticipatori debbono rivolgere loro particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

L'orario di funzionamento

In base a quanto previsto dal regolamento ([DPR 89/09](#)), i genitori possono esprimere le loro richieste riguardo all'orario settimanale che può essere articolato in:

24 ore	L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe
27 ore	
30 ore	L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato all'esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che, in base agli elementi in possesso delle singole scuole, dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.
40 ore (tempo pieno)	

A chi va presentata la domanda

La domanda va presentata entro il **12 febbraio 2011** alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra prescelta in base all'offerta formativa.

Allegati alla circolare vi sono i modelli sui quali effettuare l'iscrizione. Si prevede però che tali modelli possano essere "contestualizzati" a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome.

Iscrizioni alle classi successive

Gli alunni interni saranno iscritti d'ufficio. Gli alunni esterni (istruzione familiare o frequenza di una scuola non statale e non paritaria), per iscriversi alle classi successive alla prima, debbono sostenere l'esame di idoneità.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Iscrizioni

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa.

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe.

L'orario di funzionamento

In base a quanto previsto dal regolamento ([DPR 89/09](#)), i genitori possono esprimere le loro richieste riguardo all'orario settimanale che può essere articolato in:

30 ore (tempo normale)	
36 ore (tempo prolungato) (elevabili fino a 40)	L'accoglimento delle opzioni per i modelli orari di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.

Corsi ad indirizzo musicale

La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l'apposita prova predisposta dalla scuola e da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile, per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi, eventualmente, rivolgere ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.

A chi va presentata la domanda

La domanda va presentata entro il **12 febbraio 2011** per il tramite della scuola primaria attualmente frequentata dall'alunno.

Negli istituti comprensivi l'iscrizione alla scuola secondaria di I grado avviene d'ufficio, senza domanda da parte dei genitori, i quali, in ogni caso, possono scegliere altra scuola (e allora devono presentare domanda entro il suddetto termine).

Si utilizzano specifici modelli predisposti dalle scuole integrando eventualmente quelli allegati alla circolare.

Iscrizioni alle classi successive

Gli alunni interni saranno iscritti d'ufficio. Gli alunni esterni (istruzione familiare o frequenza di una scuola non statale e non paritaria), per iscriversi alle classi successive alla prima, debbono sostenere l'esame di idoneità.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Iscrizioni

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività.

Possono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe.

Le tipologie di scuola

Si può scegliere l'iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei ([DPR 89/10](#)), degli istituti tecnici ([DPR 88/10](#)) e degli istituti professionali ([DPR 87/10](#)).

A chi va presentata la domanda

La domanda va presentata, ad una sola istituzione scolastica, entro il **12 febbraio 2011** per il tramite della scuola secondaria di primo grado attualmente frequentata dall'alunno.

Si utilizzano specifici modelli predisposti dalle scuole integrando eventualmente quelli allegati alla circolare.

Iscrizioni alle classi successive

Gli alunni interni saranno iscritti d'ufficio. Gli alunni esterni (istruzione familiare o frequenza di una scuola non statale e non paritaria), per iscriversi alle classi successive alla prima, debbono sostenere l'esame di idoneità.

Licei

Articolazione del sistema dei licei:

- liceo classico
- liceo scientifico
- liceo scientifico con opzione scienze applicate
- liceo artistico
- liceo linguistico
- liceo musicale e coreutico
- liceo delle scienze umane
- liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale

Istituti tecnici per il settore economico

- Amministrativo, finanza e marketing
- Amministrativo, finanza e marketing, articolazione "Relazioni internazionali per il Marketing"
- Amministrativo, finanza e marketing, articolazione "Sistemi informativi aziendali"
- Turismo

Istituti tecnici per il settore tecnologico

- a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione "Meccanica e meccatronica"
- b) Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione "Energia"
- c) Trasporti e Logistica, articolazione "Costruzione del mezzo"
- d) Trasporti e Logistica, articolazione "Conduzione del mezzo"
- e) Trasporti e Logistica, articolazione "Logistica"
- f) Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione "Elettronica"
- g) Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione "Elettrotecnica"
- h) Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione "Automazione"
- i) Informatica e Telecomunicazioni, articolazione "Informatica"
- j) Informatica e Telecomunicazioni, articolazione "Telecomunicazioni"
- k) Grafica e Comunicazione
- l) Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione "Chimica e materiali"
- m) Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione "Biotecnologie ambientali"
- n) Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione "Biotecnologie sanitarie"

- o) Sistema Moda, articolazione "Tessile, abbigliamento e moda"
- p) Sistema Moda, articolazione "Calzature e moda"
- q) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione "Produzioni e trasformazioni"
- r) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio"
- s) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione "Viticultura ed enologia"
- t) Costruzioni, Ambiente e Territorio, articolazione Costruzioni, Ambiente e Territorio
- u) Costruzioni, Ambiente e Territorio, articolazione "Geotecnico"

Istituti professionali per il settore servizi

- a) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- b) Servizi socio-sanitari, articolazione "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico"
- c) Servizi socio-sanitari, articolazione "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico"
- d) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazione "Enogastronomia"
- e) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazione "Servizi di sala e di vendita"
- f) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazione "Accoglienza turistica"
- g) Servizi commerciali

Istituti professionali per il settore industria e artigianato

- a) Produzioni artigianali ed industriali, articolazione "Industria"
- b) Produzioni artigianali ed industriali, articolazione "Artigianato"
- c) Manutenzione e Assistenza tecnica

LE PREROGATIVE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

I compiti degli Organi Collegiali sono previsti dal Testo Unico ([DLgs 297/94](#)), dal Regolamento sull'autonomia scolastica ([DPR 275/99](#)), dal Regolamento di Contabilità ([DI 44/01](#)) e dal [Ccnl 2006-2009](#).

Di seguito le loro prerogative più importanti.

Il Consiglio di Circolo o Istituto è l'organo di indirizzo e di controllo della scuola. Esso delibera in merito:

- agli indirizzi per la formulazione del POF e sua adozione
- al regolamento sul complesso delle attività scolastiche (uso delle strutture, delle attrezzature, vigilanza alunni, biblioteca, stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, patto formativo con famiglie e alunni ecc.)
- agli adattamenti del calendario scolastico
- alla riduzione dell'unità oraria per motivi organizzativi esterni (vedi pendolarismo)
- ai criteri per lo svolgimento delle attività non curricolari, dei viaggi d'istruzione e delle visite
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
- ai criteri e ai limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle attività negoziali relative a contratti di sponsorizzazione, all'utilizzazione, da parte di terzi, di locali, beni o siti informatici dell'istituzione scolastica, all'alienazione a terzi di beni e servizi prodotti nelle attività didattiche, ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, alla partecipazione a progetti internazionali, a convenzioni che prevedono prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
- **ai criteri generali per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti alle classi e la formulazione dell'orario delle lezioni**
- **ai criteri di precedenza nell'ammissione delle domande di iscrizione in eccedenza.** La delibera su questo punto deve avvenire prima iscrizioni. Le scuole hanno l'obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il non accoglimento delle stesse. La comunicazione scritta di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata in tempo utile per consentire la scelta di un'altra scuola individuata d'intesa con la famiglia
- al piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi
- all'entità del contributo di laboratorio a carico delle famiglie nelle scuole secondarie di secondo grado
- all'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo

Il Collegio dei Docenti è l'organo tecnico-professionale, con potere deliberante per tutto ciò che attiene a scelte pedagogico-didattiche.

In particolare:

- a) elabora il POF, sulla base degli indirizzi del Consiglio
- b) **formula proposte al dirigente per la composizione, la formazione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti e per la formulazione dell'orario delle lezioni** tenuto conto dei criteri generali fissati dal consiglio di istituto
- c) **delibera l'eventuale ammissione degli alunni stranieri a classi diverse da quelle corrispondenti all'età anagrafica e formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi** (DPR 394/99)
- d) approva il piano annuale delle attività e la riduzione dell'unità oraria per motivi didattici;
- e) adegua i programmi di insegnamento, nell'ambito dell'ordinamento, alla situazione della scuola
- f) promuove la sperimentazione e l'aggiornamento dei docenti
- g) adotta i libri di testo e ogni altro strumento didattico anche alternativo ai libri di testo

Il collegio, inoltre, interviene sugli stessi argomenti elencati per il Consiglio di Circolo o d'Istituto quando questi presentino anche aspetti pedagogico-didattici (l'orario, il calendario, le attività non curricolari, altre attività scolastiche nel rispetto dei criteri stabiliti del Consiglio di Istituto ecc.)

I Consigli di classe sono composti dai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, mantengono tutti i loro poteri in materia didattica, di programmazione, di sperimentazione e di valutazione.

Gli strumenti didattici vanno deliberati dal Collegio dei Docenti sulla base di proposte che possono provenire dai Consigli di classe; la valutazione degli apprendimenti periodica e finale è prerogativa dei Consigli che operano su convocazione, sono presieduti dal Dirigente che assicura che in caso di voto nessun componente si astenga e ne valida gli atti. I Consigli di classe, in occasione della valutazione degli alunni, deliberano in composizione perfetta, lasciano traccia su verbale firmato dal Dirigente e dal segretario verbalizzatore a garanzia degli operatori e dell'utenza.

Gli Organi Collegiali, ciascuno per le proprie competenze, debbono essere utilizzati come presidio democratico e come garanzia e certezza di percorsi legalmente validi.

La Contrattazione d'Istituto (art. 6 Ccnl 2006-2009) ha contribuito a fare ulteriore chiarezza dal momento che sono attribuite al contratto competenze sulle questioni salariali, su criteri e modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Pof e di assegnazioni del personale alle diverse sedi scolastiche.

I POTERI DELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA

Le prerogative degli Organi Collegiali sono state confermate e rafforzate dall'autonomia scolastica introdotta con l'art. 21 della legge 59/97 e attuata con il DPR 275/99. Interventi legislativi successivi non hanno apportato modifiche.

La Costituzione italiana, ricomprendendola dentro di sé, all'articolo 117, ha dato all'autonomia scolastica un alto valore, sancendone il rispetto e la non superabilità.

Il DPR 275/99 prevede diversi ambiti di autonomia (articoli 3, 4, 5 e 6): didattica, organizzativa, di sperimentazione, ricerca e sviluppo.

Pertanto, utilizzare il personale assegnato sul piano organizzativo e didattico (commi 1 e 5 art. 5) è prerogativa delle scuole con i loro organi collegiali: ad esempio, a proposito di maestro unico o prevalente nelle scuole primarie, sono le scuole a scegliere le modalità di organizzazione e di utilizzo del personale, nell'ambito delle risorse di personale loro assegnate. Lo stesso discorso vale per l'utilizzo delle compresenze nella scuola primaria e sulla questione della valutazione (voto numerico o meno nella valutazione delle prove scritte e orali nella scuola del primo ciclo), la scuola con i suoi Organi collegiali, anche a seguito del Regolamento sulla valutazione ([DPR 122/09](#)), ha la prerogativa di adottare criteri suoi propri (art. 4 comma 5 e art 6 comma 1).

Un discorso a parte va fatto sulle Circolari o note ministeriali.

Esse sono orientative in materia organizzativa, didattica, di sperimentazione ricerca e sviluppo. Ciò perché le scuole autonome non sono più articolazioni del Ministero, ma sono Enti autonomi, integrati ma non subordinati, su quei terreni, al MIUR.

Infatti, l'autonomia è un concetto complesso che si colloca in più ambiti che vanno da quello organizzativo (si dota di strumenti propri) a quello politico-sociale perché indaga il rapporto tra scuole e società. Dunque serve principalmente a prendere decisioni fortemente collegate al contesto per raggiungere gli obiettivi definiti a livello nazionale.

Il riferimento fondamentale rimane la legge. L'autonomia scolastica, dunque, è uno strumento limpido che affonda le sue radici nell'ordinamento giuridico, per riaffermare le prerogative della scuola e dei suoi professionisti (Dirigenti scolastici, Docenti e Ata), senza subalternità agli organi della amministrazione che possono esercitare il loro potere gerarchico esclusivamente sulle materie ad essi riservate (organico, risorse, indirizzi di lavoro).

La circolare sulle iscrizioni, ad eccezione del punto sull'accoglimento delle domande in eccedenza (pag. 8), non valorizza per niente il ruolo degli organi collegiali e l'autonomia scolastica. Infatti, non c'è nessun richiamo esplicito a questa dimensione del governo politico, sociale e didattico della scuola, che invece, a nostro parere, andrebbe rimarcata con determinazione in una fase così importante, come quella delle iscrizioni.

A distanza di oltre un decennio dall'introduzione dell'autonomia scolastica possiamo affermare che le scelte portate avanti dai governi, massimamente di centro-destra, rischiano di sbarrare la strada dell'autonomia con un neo-centralismo burocratico, come dimostra anche l'ultima circolare sulle iscrizioni.

APPROFONDIMENTI

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'infanzia ha diritto a una scuola pensata e realizzata a sua misura. Una scuola in cui i tempi, gli spazi, i materiali, gli adulti di riferimento, il progetto educativo concorrano a realizzare un ambiente di vita accogliente, stimolante, attendibile; una scuola come luogo nel quale i bambini possano fare tante e diverse esperienze, sperimentarsi nella relazione fra pari, cominciare a riconoscere e rispettare le regole della convivenza, essere accompagnati con competenza, agio, efficacia nella scoperta, esplorazione, elaborazione della realtà. Una scuola, insomma, che favorisca i processi di crescita e di conquista dell'autonomia. Le più recenti ricerche comparate sui sistemi dell'istruzione hanno dimostrato che le persone che hanno usufruito di una buona scuola dell'infanzia hanno esiti migliori sul piano dell'apprendimento ma anche sul piano lavorativo e sociale.

Per questo la **generalizzazione della scuola dell'infanzia rimane un obiettivo attualissimo**, di sviluppo sociale e democratico, di vera civiltà.

Non sembra, invece, sia questa la prospettiva cui tendono gli interventi di politica scolastica e, più in generale, le misure economiche del governo.

I tagli, quelli sull'istruzione oltre a quelli sulla finanza locale, si abbattano sulla scuola dell'infanzia, in particolare su quella statale, molto spesso sacrificata ad altre priorità.

Sembra andare proprio in questa direzione il richiamo della circolare laddove si legge:

Per una razionale ed equilibrata distribuzione dell'offerta educativa nelle diverse realtà territoriali, si ritiene opportuno richiamare l'art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 89/2009 che così recita: "L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso".

Di fatto, quando a prevalere sono logiche di contenimento e riduzione dei costi, la cura educativa dovuta ai piccoli viene facilmente derubricata a mera assistenza.

Sono le soluzioni al risparmio a prendere il

sopravvento: anticipi, aumento degli alunni per sezione, utilizzo di "soggetti extrascolastici" per coprire le esigenze di tempo scuola, sezioni primavera realizzate a singhiozzo e non sempre con la dovuta attenzione agli standard di funzionamento e ai diritti degli operatori.

In questa situazione è importante mantenere vive e presenti le ragioni di una scuola dell'infanzia di qualità. Le iscrizioni possono essere l'occasione per una **presentazione del POF ai genitori** che sottolinei le motivazioni profonde del progetto educativo e della sua organizzazione, per illustrare le opportunità che garantisce un tempo disteso, quale quello normale delle 40 ore, in ambienti e luoghi appositamente pensati per le diverse fasce di età, a garanzia di un percorso didattico e pedagogico a misura di bambini e nel rispetto dei loro tempi di maturazione e di crescita. Sarebbero proprio da evitare, invece, prolungamenti di orario oltre le 40 ore, perché inevitabilmente si ridurrebbero ulteriormente le già scarse possibilità di momenti di compresenza.

Vanno informati i genitori sulle difficoltà che comporta un **ingresso forzato** alla scuola dell'infanzia per bambini tra i due e i tre anni. Si tratta infatti di una fase particolarmente delicata dello sviluppo infantile, che presenta esigenze specifiche sia in relazione al rapporto con gli adulti, sia sul versante dell'organizzazione degli spazi, dei tempi, dei materiali e degli arredi. Tutti elementi, questi, che è sempre più difficile garantire in una scuola dell'infanzia impoverita.

Per ragioni analoghe è importante che dai docenti della scuola dell'infanzia arrivi un invito a riflettere seriamente sull'opportunità **dell'anticipo** alla scuola primaria.

Proprio perché grande è la necessità di servizi educativi per i più piccoli, vanno anche sviluppate, tra scuola, genitori e le diverse realtà sociali presenti nel territorio, le necessarie **sinergie** per costruire proposte e costringere le istituzioni, ai vari livelli, ad assumere la questione dell'infanzia come un punto centrale nelle politiche del governo e degli enti locali.

SCUOLA PRIMARIA

È bene ricordare a quale scuola primaria i genitori stanno per iscrivere i loro figli.

Il prossimo anno scolastico, 2011/2012, sarà il terzo anno di vigenza del Regolamento Gelmini ([DPR 89/09](#)). Questo significa che, se il Ministro non modificherà i suoi orientamenti, per le classi 1°; 2° e 3° gli organici saranno calcolati considerando un orario settimanale di 27 ore di lezione. Ciò dovrebbe valere per tutte le classi tranne quelle a cui sarà concesso un orario settimanale di 40 ore. Quindi il numero complessivo di maestri e maestre diminuirà ancora.

Nel frattempo è stato aumentato il numero di alunni per classe. Con meno insegnanti, con classi più numerose, con meno tempo scuola sarà sempre più difficile portare avanti una didattica di qualità.

La circolare tutto questo non lo dice, anzi prevede strumenti e procedure che non aiutano a far chiarezza, semmai cercano di mandare un po' di fumo negli occhi dei genitori.

Anche quest'anno, infatti, si chiede ai genitori di esprimere le proprie opzioni in merito al modello di orario settimanale. Ne vengono proposte ben 4: 24, 27, 30, 40 ore.

Si potrebbe pensare che si tratta di una bella gamma di opportunità, ma non è così. Il testo della circolare specifica chiaramente che *l'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che, in base agli elementi in possesso delle singole istituzioni scolastiche, dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.*

Preso alla lettera, il testo della circolare significa semplicemente che i genitori possono scegliere ciò che credono, ma poi si farà come si potrà. Non a caso il modello per i moduli di iscrizione allegato alla circolare prevede che i genitori si esprimano su tutte e quattro le opzioni con un ordine di preferenza. Tanto, come recita la circolare, *"con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico"*.

Toccherà ancora una volta alle scuole assumersi l'onere di fare chiarezza, di informare correttamente, di facilitare scelte consapevoli, di promuovere una riflessione sui tempi più adeguati ai processi di crescita e di apprendimento, oltre che sul progetto educativo e formativo più idoneo a rispondere alle esigenze dei bambini di oggi in un dato contesto.

Una buona didattica, una relazione educativa di qualità richiedono tempo. Tempo per ascoltare i bambini, tempo perché possano esprimersi ed interagire fra loro (l'apprendimento è il prodotto di un'interazione sociale), tempo perché si possano rispettare stili cognitivi e caratteristiche individuali, tempo per elaborare i contenuti attraverso una pluralità di stimoli, di linguaggi, di attività, tempo per rispettare i ritmi individuali. 24, ma anche 27 ore settimanali sono poche. Troppo poche.

È importante che i genitori esprimano con chiarezza la richiesta di una scuola che garantisca alcune condizioni di fondo della qualità dell'apprendimento.

È bene che sia chiara la responsabilità di chi nega ai bambini queste opportunità fondamentali per la loro formazione. **È auspicabile, quindi, che le scelte si concentrino sulle 30 e sulle 40 ore.**

Un tempo congruo di ore di scuola è condizione necessaria, ma non sufficiente.

Non è solo questione di servizi, ma anche di progetto educativo. Del "come" e del "cosa" con cui quel tempo verrà riempito.

Su questo terreno la scuola primaria ha prodotto molto di buono. Ora quel patrimonio di esperienza, di "buone pratiche", e di elaborazione rischia di essere smantellato. Bisogna invece difenderlo, almeno nelle sue componenti essenziali.

I genitori devono poter scegliere, oltre che un tempo scuola congruo, anche **un progetto educativo di qualità, a cominciare da una buona organizzazione delle attività.**

Bisogna evitare la situazione che si produce quando in alcune classi si opta per la prevalenza di un docente. Non solo per ragioni di ordine professionale e pedagogico già molte volte chiarite, ma anche perché ciò produce di conseguenza il formarsi di

classi "spezzatino", che in questi due anni vanno via via aumentando, dove si alternano molti più insegnanti di quanto accadesse con i moduli. Ne consegue una assai negativa frantumazione del progetto e dell'intervento didattico.

Perciò è quanto mai opportuno che siano **le singole scuole a "contestualizzare" i moduli** sui quali effettuare l'iscrizione, in modo da sottoporre alla scelta dei genitori non solo un monte ore settimanale, ma anche gli elementi portanti del progetto educativo: attività individualizzate o di piccolo gruppo da effettuarsi attraverso momenti di compresenza (adeguatamente motivati e programmati), numero massimo di docenti che intervengono nella classe, progettazione di attività di laboratorio, uscite nel territorio e quant'altro.

Per quanto riguarda **gli anticipi**, la circolare ne prevede la possibilità anche per il prossimo anno e prescrive che "*... Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento*". È davvero il caso di chiedersi con quali mezzi, risorse, tempi, insegnanti si potranno garantire l'attenzione e la cura indicate e di cui peraltro i bambini hanno bisogno e diritto.

Anche alla luce di queste considerazioni è opportuno che i genitori interessati all'anticipo tengano in debito conto sia le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli, sia quelle dei docenti della scuola primaria che dovrebbe accoglierli.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La secondaria di I grado è l'unico segmento del sistema educativo ad avere subito per intero, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, le conseguenze del riordino voluto dai ministri Tremonti/Gelmini.

È, pertanto, un osservatorio privilegiato, da un lato, per informare studenti e famiglie delle novità introdotte e, dall'altro, per verificare se le decisioni politiche di questi due anni e mezzo abbiano avuto ricadute positive sull'offerta formativa erogata agli studenti.

I nuovi ordinamenti hanno portato a una riduzione di ben due ore settimanali (da 11 a 9 ore) dell'insegnamento di Lettere, Storia e Geografia.

Non è stata istituita, diversamente da quanto annunciato dal ministro, nessuna disciplina denominata "Cittadinanza e Costituzione" con un proprio monte ore: è un insegnamento che, a fronte della forte riduzione oraria, rientra nell'area storico-geografica.

L'ora di approfondimento in materie letterarie, pensata come contenitore provvisorio per attutire gli effetti devastanti dei tagli, è priva di una propria identità e viene spesso utilizzata, erroneamente, da non poche scuole quale ora "tappabuchi" per completare l'orario d'obbligo dei docenti. Il docente, inoltre, non esprime alcuna valutazione autonoma ma semplici "elementi di giudizio" al docente di materie letterarie. Naturale conseguenza di tutto questo sarà la probabile eliminazione dell'ora di approfondimento e l'ulteriore riduzione del tempo scuola.

Nel tempo prolungato sono sparite quasi completamente le compresenze che rappresentavano l'identità culturale e formativa di questo modello scolastico. Il *tempo prolungato* si è trasformato in un

tempo lungo, 36 ore estensibili fino a 40, in cui le pratiche didattiche dell'insegnamento cooperativo e interdisciplinare con tempi distesi sono quasi impossibili da realizzare nel concreto. Inoltre, le condizioni capestro poste alla base della sua attivazione, di fatto, ne avviano il superamento.

Nella circolare non vi sono indicazioni sull'inglese potenziato, ossia sulla possibilità di sostituire le due ore settimanali di seconda lingua comunitaria con l'estensione della lingua inglese. Si tratta di ipotesi che le scuole hanno rigettato, non solo per problemi legati all'organico dei docenti di seconda lingua, ma per una precisa scelta di difesa della dimensione europea di questo segmento del sistema educativo. La circolare, probabilmente, nel suo silenzio prende atto di quanto sta effettivamente accadendo nelle scuole.

L'effetto combinato dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla valutazione con l'obbligatorietà della prova INVALSI per gli esami di Stato al termine del I ciclo rende la secondaria di I grado la punta avanzata di un modello di scuola il cui fine fondamentale non è la formazione dell'uomo e del cittadino, ma quello molto più modesto del superamento dei test. Se poi i risultati di questi test saranno anche utilizzati per fare graduatorie di scuole e/o di docenti, è a tutti evidente l'effetto devastante sul concreto agire didattico ed educativo degli insegnanti e, in particolare, sul rapporto educativo con gli studenti.

In conclusione: le famiglie che stanno iscrivendo i propri figli devono avere ben chiaro che la secondaria di I grado della Gelmini è una scuola più povera nell'orario e nell'offerta formativa.

CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le modalità di iscrizione ai corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado presentano specifiche peculiarità rispetto alle procedure ordinarie.

Ai sensi del Regolamento sul primo ciclo, DPR 89/09, che conferma la normativa precedente ed in particolare il [DM 201/99](#), la frequenza di tali corsi è consentita a coloro che superino una apposita prova orientativo-attitudinale.

Riguardo alla tempistica, le scuole possono scegliere una delle seguenti opzioni:

- a) effettuare la prova orientativo-attitudinale prima del 12 febbraio, al fine di consentire l'iscrizione entro i tempi ordinariamente previsti dalla [circolare 101/10](#)
- b) effettuare la prova dopo il 12 febbraio e comunque in tempo utile affinché, entro e non oltre il 22 febbraio 2011, in caso di mancato accoglimento della domanda, la famiglia possa rivolgersi ad altra scuola

I corsi in ordinamento di strumento musicale si svolgono *nel tempo normale* oltre le trenta ore e *nel tempo prolungato* nell'ambito del modello a 40 ore. È pertanto opportuno integrare il modello di domanda allegato alla [circolare 101/10](#) (Scheda C) con una o entrambe le seguenti opzioni:

- orario ordinario con indirizzo musicale
- tempo prolungato a 40 ore con indirizzo musicale (preferenza subordinata alla disponibilità di organico, alla presenza di servizi e strutture e alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori)

La circolare precisa che i modelli di domanda ad essa allegati possono essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome.

La circolare chiarisce che, indipendentemente dall'organizzazione del corso musicale, classe unica o alunni provenienti da più classi, il numero degli **"studenti frequentanti ogni anno di corso deve essere pari a quello previsto dai criteri generali per la**

formazione di una classe". Tale chiarimento si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni di docenti con un numero esorbitante di alunni che ne ha inficiato la natura e la qualità di tale insegnamento.

È tuttavia opportuno ricordare che la normativa di settore fa sempre riferimento a classi unitarie e che la formazione di un corso a indirizzo musicale con alunni provenienti da classi diverse deve essere motivato e tenere conto delle conseguenti ricadute in termini organizzativi e pedagogici. **In particolare:**

- gli alunni di strumento musicale, oltre al normale orario degli altri studenti, sono impegnati, solitamente per due o tre giorni alla settimana, nella realizzazione delle attività curriculari previste nel corso musicale (lezioni individuali, lezioni collettive, musica d'insieme, lettura e teoria musicale, ascolto partecipativo, ecc.) e nello studio quotidiano a casa dello strumento
- la disciplina "Musica" per gli alunni di strumento musicale può raggiungere un livello di approfondimento in termini di competenze, abilità, conoscenze assai diverso rispetto agli alunni non frequentanti tali corsi
- la valutazione della disciplina avviene collegialmente tra i docenti di strumento, tenuto conto che specifiche attività, come la musica d'insieme, si svolgono alla presenza di tutti i docenti, e che, spesso, la teoria e lettura della musica viene effettuata da un docente del corso per gli allievi di tutte le specialità strumentali. La presenza di alunni da più classi rende tale operazione assai problematica

In conclusione: l'organizzazione di un corso a indirizzo musicale deve essere sorretta da forti motivazioni pedagogiche e deve mirare a una offerta formativa di qualità, tenuto conto dell'avvio, a partire dall'a.s. 2010/2011, del Liceo Musicale di cui rappresenta la naturale premessa.

LICEI MUSICALE E COREUTICI

La circolare 101 del 30 dicembre 2010 non dà alcuna indicazione sulle modalità di iscrizione al Liceo Musicale e Coreutico. Sembra incredibile se si tiene conto che il Regolamento sui Licei, DPR 89/10, all'art. 7 comma 2, stabilisce che "l'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche". La puntuale segnalazione del problema da parte della FLC CGIL, nella fase di confronto precedente alla emanazione della CM 101/10, non è stata presa in considerazione.

L'omissione rende evidente il caos che si è venuto a creare nel corrente anno scolastico di avvio dei nuovi percorsi e il fatto che il MIUR abbia sostanzialmente perso il controllo della situazione. Ad oggi non è stato reso noto l'elenco definitivo dei Licei Musicali e del numero di sezioni effettivamente attivate.

Riguardo, poi, al Liceo coreutico, il rapporto tra Accademia Nazionale di Danza e istituti scolastici con sezioni coreutiche non è mai stato oggetto di informativa e/o confronto con i sindacati.

A fronte di questa situazione, è assai probabile, invece, un autentico boom di nuovi Licei Musicali e Coreutici deliberati dalle Regioni nell'ambito dei piani di dimensionamento. Tuttavia, affinché questi nuovi Licei siano definitivamente "acquisiti",

occorrono specifiche autorizzazioni da parte del MIUR e del MEF (DPR 89/10 art. 13 comma 7).

Una volta resi noti i piani regionali di dimensionamento, la FLC chiederà che MIUR e MEF diano le autorizzazioni in tempi rapidissimi e, comunque, in tempo utile per consentire agli studenti di iscriversi entro il 12 febbraio 2011.

Ripresenteremo al MIUR la richiesta della definizione di una precisa tempistica nazionale per l'effettuazione delle prove di accesso. In ogni caso sia i Licei già funzionanti sia quelli di prossima attivazione sono tenuti a dare precise indicazioni alle famiglie già in sede di presentazione delle domande di iscrizione.

Riguardo ai contenuti della prova di accesso al Liceo Musicale, almeno per gli strumenti ivi elencati, è opportuno che gli studenti dimostrino di possedere le competenze previste al termine del triennio dei corsi ad indirizzo musicale della secondaria di I grado e codificati nell'allegato A al Decreto Ministeriale 201 del 6 agosto 1999. Questo per garantire la continuità dei percorsi, in coerenza con quanto previsto dallo stesso Regolamento sui Licei: "(Il Liceo musicale) assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#)".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali Statali (IPS), in attuazione degli accordi stipulati il [29 aprile 2010](#) in sede di Conferenza Stato-Regioni e il [16 dicembre 2010](#) in sede di Conferenza Unificata, rappresenta la grande novità per il prossimo anno scolastico.

QUADRO NORMATIVO

Preliminarmente è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.

La legge 53/03 e il [Dlgs 226/05](#) disegnano il seguente ordinamento del sistema educativo del II ciclo:

- Il sistema dell'istruzione secondaria superiore (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali);
- Il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il capo III del D.Lgs. 226/05, nel disegnare i percorsi dell'IeFP, individua i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) che, a regime, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale:

- livelli essenziali dell'offerta formativa
- livelli essenziali riguardanti l'orario minimo annuo
- livelli essenziali dell'articolazione dei percorsi formativi
- livelli essenziali dei requisiti dei docenti
- livelli essenziali della valutazione e della certificazione
- livelli essenziali delle strutture formative e dei relativi servizi.

Due i percorsi formativi previsti:

- **Percorso triennale** che si conclude con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale
- **Percorso di durata almeno quadriennale** che si conclude con il conseguimento del diploma professionale

L'art. 27 comma 7 del D. Lgs. 226/05 stabilisce che, a regime, i percorsi di IeFP sono di **esclusiva competenza regionale**, in linea con quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione. Il medesimo comma stabilisce, tuttavia, che, in attesa della messa a regime della IeFP regionale, gli

IPS, in regime "surrogatorio", assicurano il rilascio delle qualifiche professionali.

Il primo anno dei percorsi di IeFP è avviato in base alla disciplina che ogni Regione emanerà in base ad un accordo in Conferenza Stato-Regioni.

L'accordo, sottoscritto il 29 aprile 2010 e recepito con decreto del 15 giugno 2010, definisce *transitoriamente* i percorsi relativi a 21 qualifiche professionali (triennali) e 21 diplomi professionali (quadriennali) validi su tutto il territorio nazionale.

Solo la Lombardia e, in misura assai limitata, le Marche hanno emanato gli atti dispositivi del citato accordo che hanno consentito l'avvio dei nuovi percorsi di IeFP. In alcune regioni vigono intese e protocolli precedenti, che hanno consentito l'attuazione degli ex percorsi triennali sperimentali, nella forma integrata con la titolarità della istituzione scolastica e le attività formative effettuate dalle istituzioni accreditate (Centri di formazione professionale) sia facenti capo agli enti locali (come in Piemonte, Liguria, Lazio, Emilia Romagna) sia facenti capo al privato sociale (Veneto, Friuli VG, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia).

Nelle altre regioni gli IPS hanno proseguito il regime surrogatorio attivando, anche per il 2010/11, i percorsi relativi alle qualifiche professionali del previgente ordinamento. Tale modalità è prevista dall'art. 8 comma 5 del DPR 87/10 (Regolamento Istituti Professionali).

Con l'accordo del 16 dicembre 2010 nella Conferenza Unificata termina, a partire dal prossimo anno scolastico, il regime surrogatorio dell'IPS.

ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA DEL 16/12/2010

L'accordo del 16 dicembre nasce da una **duplicata consapevolezza**:

- la constatazione che la maggior parte delle Regioni non è in grado né ha risorse per attivare autonomi percorsi di IeFP ai sensi dell'accordo del 29 aprile 2010
- la constatazione che lo Stato centrale non ha le risorse da trasferire alle Regioni per attivare l'IeFP a regime.

L'esito è il seguente: le Regioni ottengono di attivare comunque i percorsi di IeFP definiti dalle programmazioni territoriali, lo Stato ottiene che l'IeFP parte su tutto il territorio nazionale a costo zero.

L'accordo del 16 dicembre rientra ancora nel regime transitorio definito nell'accordo del 29 aprile. La completa attuazione delle norme costituzionali e del Capo III del D. Lgs. 226/05 è ancora un percorso lungo e tortuoso.

ISCRIZIONI AI PERCORSI DI IeFP

In base all'accordo del 16 dicembre gli studenti al termine del I ciclo di istruzione possono iscriversi ad uno dei seguenti percorsi di IeFP erogati dagli IPS in regime di sussidiarietà.

- **Offerta sussidiaria integrativa:** gli studenti si iscrivono alla classe prima di uno degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali e contestualmente chiedono di poter conseguire, al termine del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali afferente al percorso quinquennale prescelto secondo le confluenze definite dall'accordo del 16 dicembre 2010 (cfr. allegato 3 alla CM 101/10). Per poter attivare questi percorsi occorre stipulare uno specifico accordo territoriale tra ciascuna Regione e il competente Ufficio Scolastico Regionale.

È facile comprendere che si tratta della modalità più semplice per dare attuazione all'offerta sussidiaria di IeFP, ma che richiede una grande attenzione nell'utilizzo della quota di autonomia e flessibilità da parte di ciascun istituto anche per le possibili conseguenze sull'organico di scuola.

- **Offerta sussidiaria complementare:** in questo caso, in base agli accordi territoriali, gli istituti professionali attivano classi che hanno gli standard formativi e la

regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei LEP definiti dal D. Lgs 226/05. In questo caso gli studenti chiedono esclusivamente l'iscrizione a percorsi per il conseguimento delle qualifiche professionali.

L'attivazione di questo percorso è più complesso e problematico. Non a caso "l'iscrizione avverrà secondo modalità e procedure operative da concordare sulla base delle indicazioni che le singole Regioni forniranno". È assai probabile uno slittamento delle iscrizioni rispetto alla data del 12 febbraio 2011.

ATTENZIONE! Gli istituti professionali possono accogliere le iscrizioni a entrambi i corsi sussidiari di IeFP solo se il relativo percorso risulterà attivato nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale.

Nelle Regioni nelle quali esiste un'offerta formativa regionale di istruzione e formazione professionale, che si avvale anche dei Centri di formazione professionale accreditati (sia in capo agli enti locali, sia in capo al privato sociale), le iscrizioni a questi percorsi seguono le modalità indicate dagli accordi regionali e dalle normative regionali previgenti. In questo caso bisogna accertarsi che le qualifiche offerte facciano riferimento alle 21 qualifiche triennali indicate dall'accordo del 29 aprile 2010.

NORME TRANSITORIE

Resta ferma la prosecuzione dei percorsi di qualifica attivati nell'anno scolastico 2009/10.

A conclusione dei percorsi avviati nel 2010/11 in regime surrogatorio, gli istituti professionali rilasceranno i titoli di qualifica del previgente ordinamento che, tuttavia, in base alla tabella di corrispondenza allegata all'accordo del 16 dicembre, sono equivalenti a una delle 21 qualifiche professionali definite dall'accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010.

L'ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

Per quanto riguarda i corsi per adulti, in attesa dell'approvazione del regolamento di riordino di questo settore, la circolare ripropone esattamente quanto previsto per lo scorso anno scolastico.

Le iscrizioni possono quindi essere accolte entro il **31 maggio 2011**, ma anche **oltre tale data** tramite un motivato provvedimento.

È un segnale positivo che si riaffermi la finalizzazione dei corsi alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

In termini generali, si conferma la situazione di stallo e marginalità nella quale versa l'istruzione degli adulti in questo Paese. Nel frattempo è risaputo che gli organici assegnati subiscono una progressiva erosione.

Ben altre dovrebbero essere l'attenzione e le risorse riservate a questo settore cui dovrebbe essere riconosciuta una valenza strategica.

La circolare non affronta l'esigenza di mettere in atto azioni d'informazione nei confronti di quell'utenza debole, particolarmente difficile da intercettare, peraltro spesso scarsamente interessata ad ottenere certificazioni del percorso formativo di cui pure necessita.

Saranno inevitabilmente gli attuali CTP e i corsi serali a confrontarsi con tale esigenza. Non va sottovalutato, inoltre, il fatto che probabilmente il regolamento in via di approvazione prevederà che gli organici per questo settore vengano attribuiti in base alla "serie storica degli studenti scrutinati". È tanto più importante quindi che la funzione strategica dei corsi per adulti trovi conferma anche in un'alta frequenza dei corsi stessi.

FOCUS

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Per l'insegnamento della religione cattolica e le attività alternative, la circolare prevede che *la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori* (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), *al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato alla circolare.*

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso **diverse opzioni**:

- attività didattiche e formative
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle superiori)
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

La scelta specifica di **attività alternative** è operata mediante il relativo **modello F** allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato dagli interessati entro i tempi di avvio delle attività didattiche, per consentire agli organi collegiali la programmazione di inizio d'anno.

Il momento delle iscrizioni è l'occasione per dare una informazione corretta e puntuale ai genitori e agli studenti: è un diritto di ognuno scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, e pertanto è una scelta che va fatta in totale libertà. È anche un diritto, richiedere le attività alternative. Se i genitori, o gli studenti, scelgono attività didattiche e formative o se scelgono attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, **l'Amministrazione ha il dovere di garantire il personale necessario per consentirle.**

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

La [circolare 101/10](#) non aggiunge elementi nuovi su questo punto. Infatti riafferma che *per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni italiani e che gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.*

Rimanda poi, per l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana, alle indicazioni contenute nella [circolare 2/10](#), ben nota per aver posto il tetto del 30% alle presenze di alunni stranieri nelle classi. Infine ribadisce che *i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.*

Interessa qui precisare i termini del richiamo alla circolare n. 2/10. Come abbiamo già avuto modo di affermare, questa norma si muove su un terreno di sostanziale arbitrarietà in quanto i titolari della definizione dei criteri e delle proposte per la formazione delle classi sono, sulla base della normativa vigente, il Consiglio di Circolo o di Istituto e il Collegio dei Docenti (art. 7 e 10 del T.U. n. 297/94). Inoltre l'esperienza del corrente anno scolastico dimostra che in molte situazioni si tratta di un obiettivo concretamente impossibile da realizzare, stante l'altissima concentrazione di cittadini stranieri in alcune realtà territoriali o cittadine. Per queste ragioni vogliamo ribadire:

- che le scuole sono tenute a protocollare tutte le domande di iscrizione
- che la titolarità sui criteri per la formazione delle classi è in capo agli organi collegiali della scuola autonoma

- che il cosiddetto "tetto del 30%" di alunni con cittadinanza non italiana per classe, costituisce un'indicazione e non un obbligo e come tale è derogabile

Le scuole sono sempre state luogo di accoglienza e di integrazione, per queste ragioni la FLC continuerà a contrastare qualsiasi iniziativa, che tenti di utilizzare le ambiguità della CM 2/10 per introdurre nella scuola italiana intollerabili approcci ideologici e discriminatori.

ALUNNI CON DISABILITÀ

Per le iscrizioni degli alunni con disabilità, la circolare n. 101 non prevede particolari novità. L'unico aspetto nuovo su questa delicata materia non viene menzionato dalla norma. Ci riferiamo al fatto che sul diritto all'istruzione del disabile si è pronunciata nel febbraio 2010 la Corte Costituzionale che, con la [sentenza n. 80](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.

È importante che le famiglie, al momento delle iscrizioni, abbiano conoscenza e certezza che l'integrazione e l'istruzione degli alunni disabili rappresenta, come ci ricorda la Corte, un diritto fondamentale tutelato dalle leggi italiane ed internazionali e non può essere limitato, come dimostrano anche i risultati dei numerosi ricorsi presentati, in questi anni, dai genitori su indicazione della FLC.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

Una delle novità contenute nella [circolare 101/10](#) riguarda la recente [legge 170/10](#) "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

La legge è importante perché riconosce e detta disposizioni in favore degli alunni affetti da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

Al momento delle iscrizioni i genitori dovranno presentare la documentazione relativa alle diagnosi effettuate da specialisti del SSN o da strutture accreditate.

Purtroppo questa legge, importante e necessaria, rischia di rimanere solo una enunciazione di principio. Considerato che le risorse destinate sono scarse, a causa del taglio di organico, è del tutto evidente che l'attuazione di tali norme sarà fortemente penalizzata. Questo spiega anche l'insufficienza delle istruzioni dettate dalla circolare e l'imbarazzante riferimento a ulteriori future istruzioni.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE

La legge [finanziaria 2007](#) ha stabilito che l'istruzione sia impartita per almeno dieci anni, che l'età per l'accesso al lavoro sia elevata da quindici a sedici anni e che una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'adempimento dell'obbligo di istruzione debba consentire l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Una norma molto importante, che ha avvicinato il nostro paese all'Europa e che aveva il compito di favorire il reale allargamento dei diritti e delle opportunità a tutti i ragazzi, al di là delle diverse condizioni di partenza, rappresentando il primo passo verso l'obbligo fino a 18 anni, rivendicazione storica della FLC.

Nel 2008 però, a pochi mesi dall'insediamento del nuovo Governo, questa disposizione ha subito una prima modifica. La [legge 133/08](#) infatti ha stabilito che l'obbligo di istruzione si possa assolvere anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale. È solo di pochi mesi fa il colpo mortale all'obbligo: la [legge 183/10](#), il cosiddetto collegato al lavoro, infatti, ha abbassato ancora di più l'asticella prevedendo l'assolvimento "anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione" a partire dai 15 anni.

In tre anni quindi il Ministro Gelmini ha proceduto ad una certissima opera di smontaggio, finalizzata a svuotare di significato e di concreti effetti l'elevamento dell'obbligo da 8 a 10 anni. A partire dalla cosiddetta "riforma" della secondaria di secondo grado che ha prodotto nei fatti una divaricazione tra i percorsi dei licei, da un lato, e dei tecnici e professionali dall'altro, dalle grandi incertezze sulla messa a regime dei percorsi di Istruzione e formazione professionale ed infine dalla norma sull'apprendistato.

Formalmente il comma 622 della legge finanziaria 2007 non è stato abrogato così come il Regolamento sull'obbligo, ma è chiaro che il quadro che abbiamo di fronte rappresenta un arretramento fortissimo del nostro sistema di istruzione.

Possiamo così sintetizzare la situazione attuale:

Dove	Come	Riferimenti normativi
Scuola secondaria secondo grado	Con il conseguimento dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore	Legge finanziaria 296/2006 comma 622
Istruzione e formazione professionale	Percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale	Legge 133/2008 art. 64 Accordo Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010
Apprendistato**	Il contratto triennale di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e di formazione può essere stipulato a partire dai 15 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale	Legge 183/10 (cosiddetto Collegato-lavoro) art. 48; Legge 276/2003, art. 48.

** Su apprendistato e assolvimento dell'obbligo è intervenuta una recente sentenza della Corte Costituzionale ([n. 334 del 24 novembre 2010](#)). La pronuncia ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, una norma della legge regionale dell'Abruzzo laddove si prevedeva che l'attività di formazione formale esterna all'impresa, correlata all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione, fosse riservata ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale".

La Corte afferma che il comma 622 della Legge 296/06 (finanziaria 2007), nell'estendere a dieci anni l'obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale, ha portato da quindici a sedici anni l'età per l'accesso al lavoro. Pertanto all'apprendistato definito dalla Corte "qualificante", in quanto rivolto all'acquisizione di una qualifica professionale, si può accedere soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo aver assolto l'obbligo di istruzione.

Alla luce di questo intervento della Corte Costituzionale riteniamo sia inapplicabile la modifica introdotta con il collegato al lavoro e illegittimo tale percorso per l'assolvimento dell'obbligo.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione e, di conseguenza, dell'età minima di accesso al lavoro, nell'ambito di percorsi caratterizzati da qualità dell'offerta formativa, pari dignità ed equivalenza formativa, unitarietà curricolare, è sempre stata una delle idee portanti della CGIL Scuola prima e della FLC poi.

La complessità dei problemi che la scuola ha di fronte pone a tutti gli operatori del settore, alla politica, ai sindacati, alle famiglie la necessità di una nuova progettualità anche in tema di obbligo di istruzione.

Di seguito gli elementi che per la FLC sono imprescindibili in tema di obbligo di istruzione:

- forte raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il biennio successivo (continuità e unitarietà del curriculum dell'obbligo di istruzione)
- declinazione, per tutte le tipologie di percorsi, dei saperi e delle conoscenze in riferimento agli assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza
- piani di studio che devono prevedere, in tutti i percorsi, non meno di tre quarti dell'orario complessivo, nel primo anno, e non meno di due terzi, nel secondo anno, riferite a discipline comuni
- competenza preminente dello Stato nell'emanazione della normativa secondaria sull'obbligo di istruzione nonché sulla verifica e certificazione delle competenze raggiunte dagli studenti
- interventi educativi che consentano di raggiungere sia gli obiettivi comuni per tutti, sia di coltivare le inclinazioni di ciascuno. A tal fine è necessario avere un adeguato tempo scuola e un organico funzionale pluriennale
- utilizzo intensivo ed esteso della didattica laboratoriale anche mediante un profondo ripensamento nell'uso e nella progettazione degli spazi "fisici" della scuola
- rafforzamento delle competenze pedagogico-didattiche e psico-relazionali dei docenti impegnati con studenti di questa fascia di età

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

"A puro titolo informativo" la [circolare 101/10](#) ricorda che, a partire dal prossimo anno scolastico, dovrebbero essere attivati i percorsi relativi agli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Previsti dall'art. 13 comma 2 della [Legge 40/07](#) nell'ambito della più generale riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, gli ITS sono regolati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ([DPCM](#)) del 25 gennaio 2008.

Queste "scuole speciali di tecnologia":

- sono istituite nell'ambito di specifici piani triennali deliberati dalle regioni
- fanno riferimento alle seguenti aree tecnologiche che, ai sensi dell'articolo 46 della [legge 99/09](#), possono essere periodicamente aggiornate:
 1. efficienza energetica
 2. mobilità sostenibile
 3. nuove tecnologie della vita
 4. nuove tecnologie per il made in Italy
 5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
 6. tecnologie della informazione e della comunicazione
- hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri
- rilasciano un titolo di studio avente valore legale denominato "Diploma di tecnico superiore"
- assumono la configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile

Standard organizzativi minimi dei soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti:

- a) un istituto tecnico o professionale statale o paritario, ubicato nella provincia sede della fondazione
- b) una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione
- c) un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore
- d) un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica
- e) un Ente locale

L'istituto tecnico o professionale costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore.

Possono accedere ai percorsi realizzati dagli ITS "i giovani e gli adulti" in possesso del diploma di maturità.

I nodi problematici relativi all'ammissione a questi percorsi sono i seguenti:

- non sono affatto chiare quali siano le concrete azioni di raccordo e orientamento tra istituti del II ciclo e gli istituendi ITS, previste, peraltro, dal [DLgs. 22/08](#)
- occorre definire a livello nazionale quali siano le competenze specifiche, e le modalità del loro accertamento, necessarie per la frequenza dei vari percorsi, tenuto conto del numero limitato di posti messi a disposizione per ciascun ITS
- occorre definire i requisiti minimi riguardo alla composizione delle commissioni per l'accesso
- occorre definire una tempistica coordinata a livello nazionale che riguarda l'effettuazione delle prove di ammissione

In prospettiva, vista la forte riduzione dell'impianto ordinamentale e curricolare degli istituti tecnici e professionali voluta dal Ministro Gelmini, appare assai problematico il conseguimento di una preparazione in linea con gli elevati standard di accesso previsti, almeno sulla carta, per coloro che intendono frequentare gli ITS. Non a caso, in alcuni incontri tecnici, lo stesso MIUR ha espresso la necessità di organizzare moduli integrativi da realizzare nelle classi quarte e quinte, possibilmente a costo zero, utilizzando la quota di autonomia e flessibilità prevista dai Regolamenti sulla secondaria di II grado!